

nè minaccia, e queste sono prevedute a parte nel principio dell'articolo, è qualche cosa di abbastanza elastico e inafferrabile. Ma comminare le maggiori repressioni contro pressioni fatte a nome di classi e di associazioni (e non si allude certo ad associazioni criminose, è cosa che o non ha senso comune) o non può avere che un senso profondamente reazionario.

E mi pare così evidente, che non vi spendo altre parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, *relatore*. Le interruzioni del presidente del Consiglio e mie hanno già giustificato la nostra persistenza nel mantenere il secondo comma. Se l'onorevole Turati avesse avuto la bontà di leggere la relazione Zanardelli vi avrebbe trovato la giustificazione di questo comma, che fu da lui proposto. Per quelle ragioni, che indussero nel 1882 l'onorevole Zanardelli a proporre e la Camera a votare la disposizione, che è in vigore da tanto tempo e non ha dato luogo ad inconvenienti, prego i colleghi di votarne la riproduzione nel presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, insiste?

TURATI. Io insisterei.

PRESIDENTE. Faccia quello che crede.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo fare osservare all'onorevole Turati, e lo prego di considerarlo, che in questo articolo si parla di chiunque usi violenza o minaccia soltanto...

TURATI. Ma si parla anche di pressioni in fondo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pressioni con mezzi illeciti...

TURATI. La carezza un po' libera...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si vede che lei le teme molto queste pressioni. (*Si ride*).

CAMPANOZZI. Temiamo le pressioni del Governo. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma ce ne sono anche delle altre!... (*Bravo! — Commenti*)

Intanto metto a partito la prima parte di quest'articolo, sulla quale non ci sono divergenze:

« Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ai suoi prossimi congiunti per

costringerlo a firmare una dichiarazione di candidatura, od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1,000 ».

(*È approvata*).

L'onorevole Turati propone di sopprimere la seconda parte dell'articolo e precisamente le parole:

« Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena ».

Questa proposta soppressiva non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Metto a partito la soppressione proposta dall'onorevole Turati.

(*Non è approvata*).

Metto dunque a partito l'articolo 106 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 107.

« I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2,000.

« La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione ».